PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica del 10 Dicembre 2012 Deliberazione n. 215

OGGETTO: Causa "Ortoleva Antonino c/Provincia" – Sentenza n. 14/12 del Giudice di Pace di S. Teresa di Riva. Riconoscimento della somma di € 4.921,39 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **dieci** del mese di **Dicembre** nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CERRETI Carlo		X
12) COPPOLINO Salvatore	X	
13) DANZINO Rosalia	X	
14) DE DOMENICO Massimo		X
15) FIORE Salvatore Vittorio	X	
16) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
17) GALATI RANDO Santo		X
18) GALLUZZO Giuseppe		X
19) GRIOLI Giuseppe	X	
20) GUGLIOTTA Biagio	X	
21) GULLO Luigi		X
22) GULOTTA Roberto	X	
23) ITALIANO Francesco	X	

	Pres.	Ass.
24) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
25) LOMBARDO Giuseppe		X
26) MAGISTRI Simone		X
27) MAZZEO Stefano		X
28) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
29) MIRACULA Filippo		X
30) MUSCARELLO Antonino	X	
31) PALERMO Maurizio		X
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino	X	
35) PELLEGRINO Agostino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n. 12 11

Totale n. 27 18

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio FIORE

Partecipa il Segretario Generale il Segretario Generale avv. Anna Maria TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali
U.O. "Legale e contenzioso"
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che il Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva con sentenza n. 14/12, depositata in cancelleria il 23/01/2012,definitivamente pronunziandosi sulla causa Ortoleva Antonino c/Provincia ha condannato questo Ente al risarcimento dei danni derivati dal sinistro ,oltre a interessi legali e spese processuali, che qui di seguito vengono riportate:

Risarcimento danni		€	2.750,00
interessi legali	(21/04/11-20/04/2012)	€	49,73
Onorari e diritti		€	1.309,00
Spese gen. 12,50%	su (€ 1.309,00)	€	163.62
C.P.A. 4%	su (€ 1.472,62)	€	58.90
I.V.A. 21%	su (€ 1.531,53)	€	321.62
Spese non imponibili		€	96.80
Spese di registrazione sentenza		€	171.72
		Totale €	4.921,39

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;
CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull' impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;
CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € **4.921,39** derivante dalla sentenza 14/12 del Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 , impegno successivo.10090 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso ;
VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;
VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza 14/2012 del Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € **4.921,39** ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 imp.succ.10090 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo"resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;
DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.
Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..
c 84/11 idf m.d.

IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 27/4/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 11 MAG

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRENOTA DD 1127/05
MESSINA 6/5/12
IL FUNZIONARIO
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Calabrò

(Presenti 27)

Il Presidente pone in discussione il punto n. 16 dell'o.d.g. avente per oggetto: Causa **"Ortoleva Antonino c/Provincia"** Sentenza 14/12 del Giudice di Pace di S. Teresa di Riva. Riconoscimento della somma di €4.921,39 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D. Lgs. 267/2000.

Da lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti e dei nominativi dei legali che sono intervenuti in giudizio.

Il Consigliere Francesco Andaloro, interviene per dichiarazione di voto. Dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e quindi, non creare condizioni, perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti debiti fuori bilancio, alla Corte dei Conti, per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa interviene per dichiarazione di voto. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Entrano in Aula i Consiglieri: Massimo De Domenico, Giseppe Galluzzo, Giuseppe Lombardo, Santo Galati Rando, Luigi Gullo.

Si allontanano i Consiglieri: Francesco Italiano, Rosalia Danzino, Giuseppe Grioli (Presenti 29)

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

La votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, assistita dagli scrutatori: Giuseppe Saya, Giovanni Princiotta Cariddi, Antonino Passari, registra il seguente esito:

Presenti 29

Votanti	22
Favorevoli	18
Contrari	4
Astenuti	7 (A.Scimone,L.Gullo,A.Passari,G.Rao,A.Previti,S.Miano,S.Galati Rando)

Il Consiglio approva.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: CAUSA "ORTOLEVA Antonino c/Provincia". Sentenza n. 14/12 del Giudice di Pace di S. Teresa di Riva. Riconoscimento della somma di € 4.921,39 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 1041/Aff.Cons. del 27/06/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive……*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 14/2012 del Giudice di Pace di S. Teresa di Riva;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari a € 4.921,39 al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina, 05/07/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cannavò Francesco

Dott.ssa Lopresti Maria Gabriella

Dott. Perrone Diego

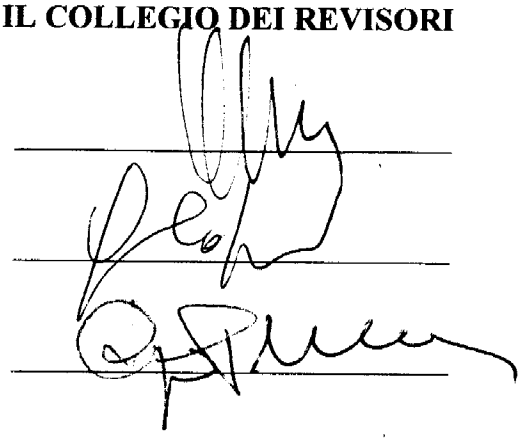

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SALVATORE V. FIORE

Il Consigliere anziano

F. to ENRICO BUONA

Il Segretario Generale

F. to ANNA M. ZAPPALÀ

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

_____

L'ADDETTO

_____

Messina, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 GEN. 2013 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to_____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to_____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

31 DIC. 2012

p. Segr. Gen.

l'I.D.R.U.O.A.

(dott.ssa Giovanna D'Angelo)

COPIA

STUDIO LEGALE
Avv. GIOVANNI STARRANTINO
Patrocinante in Cassazione
S. TERESA DI RIVA (ME) - Via F.Crispi, 453 - Tel. 0942.792050
MESSINA - Via Risorgimento, 135 - Tel.090.712246
E-m@il: avv.g.starrantino@tiscali.it
P.E.C.: avv.giovannistarrantino@pec.giuffre.it
Avv. Carmelo Starrantino

1° DIP. - 1° LEGALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
28 MAR 2012
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SANTA TERESA DI RIVA

SENT. N. 14/12

R. G. N. 122/C/11

CRON. N. 54/12

REP. N. 03/12

Oggetto: risarcimento danni.

Il Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva, Sig. Avv. Carmelo Gemelli ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.122/2011 R.G.

TRA

ORTOLEVA ANTONINO, nato a Calascibetta il 30.10.1955, e residente in S. Teresa di riva via F. Crispi n.215, cf: RTLNNN 55R30 B381T, ed ivi elettivamente domiciliato via F. Crispi n.453, presso lo studio dell'avv. Carmelo Starrantino, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione; attore

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina Corso Cavour presso Palazzo della Provincia; convenuta contumace

Oggetto: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2011, il sig. Ortoleva Antonino ha convenuto in giudizio, avanti questo Giudice di Pace la Provinciale Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore,chiedendone la condanna

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
ENTRATA
04/04/2012
Protocollo n°001278/12

05 APR. 2012
1454/UL

al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura ed ammontanti complessivamente in €.4.217,00**, o in quella somma maggiore o minore, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo, il tutto comunque entro i limiti di €.5.000,00**; con condanna, infine, al pagamento delle spese e compensi del giudizio.

A tal fine l'attore ha premesso che in data 21 settembre 2009, alle ore 18.45 circa, mentre alla guida della propria autovettura BMW, tg. DD 950 NM, percorreva a modesta andatura, anche a causa della pioggia, la strada Provinciale in C.da Scorsonello del Comune di S. Teresa di Riva, direzione di marcia CT-ME, giunto all'altezza dei nn. civici 44-51, il mezzo subiva un impatto con un avallamento della strada in cui era raccolta una notevole quantità di acqua stagnante e priva di deflusso.

Che a seguito di tale impatto si verificava un'aspirazione dell'acqua da parte del motore, con la conseguente rottura del motopropulsore e blocco dell'autovettura, ed un danno patrimoniale ammontante ad €.4.217,00*.

L'attore, infine, ha sostenuto che la responsabilità di detto sinistro è da ascrivere alla Provincia Regionale di Messina, Ente proprietario della strada, la quale ha l'obbligo di segnalare eventuali intralci alla circolazione, che possono mettere in pericolo l'incolumità degli utenti.

La Provincia Regionale di Messina non si è costituita, nonostante l'atto introduttivo sia stato notificato per posta a mani di impiegata

in data 22 aprile 2011.

In via istruttoria è stata espletata la prova per testi richiesta da parte attrice ai fini dell'accertamento sulla responsabilità dell'incidente, e della quantificazione del danno.

Precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 10 gennaio 2012, la causa è assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della convenuta Amministrazione Provinciale di Messina, la quale nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 22 aprile 2011 a mani di impiegata, non si è costituita in giudizio.

Nel merito, esaminati gli atti ed i verbali di causa, la domanda dell'attore appare fondata, e pertanto, deve essere accolta.

Innanzitutto devesi rilevare per quanto riguarda il fatto, che questi è stato dimostrato dalle prove testimoniali assunte in istruttoria.

Infatti il primo teste, indifferente, ha dichiarato: " *Sono stato testimone oculare dei fatti in quanto mi trovavo a bordo dell'autovettura BMW, colore grigio metallizzato, condotta dal sig. Ortoleva Antonino. L'incidente è successo il 21.09.09 verso le ore 18.45 circa. Stavamo procedendo sulla S.P. in direzione CT-ME, in c.da Scorsonello del Comune di S. Teresa di Riva. Al momento dei fatti vi era un forte temporale che limitava la visibilità. Mentre procedevamo a velocità ridotta, la macchina*

ha preso un fosso pieno d'acqua che si trovava sulla corsia di marcia, infossandosi e spegnendo il motore. Specifico che la visibilità era scarsa, sia perché eravamo all'imbrunire, sia perché vi era una pioggia insistente. La fossa era di circa quattro metri e profonda circa 50 cm. A causa dell'impatto non abbiamo potuto aprire gli sportelli, tant'è che siamo dovuti uscire dal finestrino. Riconosco nelle foto allegate ed esibitomi dal Giudice il luogo dell'incidente. Siccome la macchina non poteva proseguire la marcia, il sig. Ortoleva ha chiamato un meccanico, tale Prestipino Davide, il quale è prontamente intervenuto unitamente ad un carroattrezzi, che ha affiancato l'autovettura e l'ha portata via."

Mentre l'altro testimone, il quale come meccanico è intervenuto sul posto, ha confermato il trasferimento dell'autovettura, subito dopo l'incidente, perché la stessa non era marciabile.

Ricostruita la dinamica dell'incidente si deve valutare se vi sia responsabilità da parte della convenuta in merito all'incidente occorso all'attore.

Innanzi dobbiamo rilevare che per quanto concerne i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario o concessionario, come nel caso specie, non è costituito dall'art. 2051 Codice Civile.

Infatti la Corte di Cassazione, ha più volte ribadito, che con

riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade, non trova applicazione la responsabilità dei danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art.2051 del C.C. nei confronti della Pubblica Amministrazione proprietaria dell'autostrada ovvero del Concessionario della medesima, trattandosi di un bene la cui estensione non consente una vigilanza e un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.

Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza di tale norma, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità, pertanto, è configurabile a condizione che sia provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cassazione Civile, sez. III, 8 novembre 2002, n.1570).

Ed ancora in tal senso la Cassazione Civile, sezione III, sentenza n.17486 del 9 dicembre 2002: " per quanto concerne i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. è costituito dall'art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere" di far sì che la strada pubblica non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta

responsabilità è configurabile a condizione che il danneggiato provi l'esistenza di una situazione insidiosa aventi i caratteri di non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva".

Alla luce delle citate sentenze questo giudice deve valutare se esistevano, al momento dell'accadimento per cui è causa, i presupposti dello stato di pericolo, e gli stessi fossero oggettivamente esistenti e soggettivamente imprevedibili.

Il carattere dell'imprevedibilità del pericolo nel caso ispecie è possibile dedurlo dal fatto che la strada era regolarmente percorribile fino al momento in cui l'auto dell'attore non è andata ad infossarsi a causa della buca stradale ricoperta di acqua.

Mentre il requisito della non visibilità si deve ritenere sussistente in quanto il pericolo non era segnalato da alcun cartello stradale specifico, anche se soltanto in caso di pioggia; e sia perché lo stesso non era immediatamente percepibile, essendo all'imbrunire, anche in considerazione che l'attore procedeva ad una velocità rapportata allo stato dei luoghi e del tempo, in quanto se così non fosse gli esiti dell'incidente sarebbero stati ben più gravi di quelli lamentati.

In ogni caso la Corte di Cassazione, con una recente sentenza - Sezione III civile – 30 giugno –1° ottobre 2004 n.19653 -, ha enunciato il seguente principio di diritto in relazione al danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale: " *il danneggiato non è onerato dalla dimostrazione*

della verificazione di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione.

Quindi tenendo conto della Giurisprudenza in merito, e sulla base di tutti gli elementi acquisiti nel giudizio, questo giudice deve riconoscere che vi è responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Messina nella causazione del sinistro, anche perché, nel caso ispecie, esiste non solo il nesso di causalità tra l'oggetto, la buca ricoperta di acqua e la verificazione del sinistro, ma anche l'imprevedibilità e la non visibilità del pericolo occulto.

Affermata, pertanto, la responsabilità de quo, si deve procedere alla valutazione del quantum debeatur.

Questo è stato dimostrato in parte, in quanto l'attore ha prodotto solo un preventivo di spesa, anche se confermata dal teste escusso, ma non una regolare documentazione fiscale.

Pertanto questo Giudice sulla base della propria esperienza, nonché sulla documentazione relativa all'acquisto del motore dell'autovettura, pari ad €.1.508,50*, liquida a titolo di danno la somma complessiva di €.2.750,00*, omnia comprensiva di ogni onere fiscale.

Quindi la convenuta è tenuta a risarcire i danni, riportati dal mezzo dell'attore nella suddetta misura di €.2.750,00**.

Quanto alla richiesta della corresponsione degli interessi, essi

sono riconosciuti e, pertanto, vanno liquidati in favore dell'attore nella misura legale a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Non merita, invece, accoglimento la chiesta generica condanna anche alla rivalutazione monetaria, stante che tale fattispecie non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere d'acquisto della moneta, ma necessità d'effettivi riscontri, che nel caso ispecie mancano.

Per quanto concerne le spese processuali, esse andranno poste a carico della convenuta ex art. 91 c.p.c., e si liquidano, in considerazione del valore della lite e delle questioni trattate, nella misura complessiva di €.1.569,42**, di cui €.96,80* per spese, €.559,00* per competenze, €.750,00* per onorario di avvocato, €.163,62*, per spese generali ex art. 15 L.P., iva e cpa dovute per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:

1) preliminarmente dichiara la contumacia della Provincia Regionale di Messina;
2) nel merito dichiara che la responsabilità per il sinistro, verificatosi in data 21 settembre 2009, è da ascriversi a responsabilità della convenuta Amministrazione Provinciale di Messina;
3) conseguentemente condanna la Provincia Regionale di

Messina, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore Ortoleva Antonino, della somma di €.2.750,00*, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

4) condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in €.1.569,42**, oltre IVA e CPA dovute per legge.

Così deciso in Santa Teresa di Riva in data 16 gennaio 2012

Il Giudice di Pace

Avv. Carmelo Gemelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

R. 23/01/2012

CANCELLIERE

Santa Gaeta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE S. TERESA DI RIVA

[illegible] UNA[illegible]

Ad istanz[illegible] Provincia Regionale
ufficio [illegible] di Messina, in persona del suo Presidente pro tempore
Mediante consegna a mani con sede in Messina
presso Palazzo della Provincia

A MEZZO SERVIZIO [illegible]
A SENSI DI LEGGE
TAORMINA

24 MAR. 2012

[illegible] 2012

701

10,18

12

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: DIC 2011 = 104

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO RAPIDO

Data da cui far decorrere il calcolo (dies a quo):	21-04-2011	
Data finale (dies ad quem):	20-04-2012	
Somma da rivalutare:	€. 2.750,00	L. 5.324.743
Interesse applicato:	Legale	

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 102,4 (APR 2011)
- "ad quem" = 104 (DIC 2011)
- Coefficiente di raccordo = 0

	Euro	Lire
Rivalutazione =	€. 0,00	L. 0 (+0%)
Somma rivalutata (capitale + rivalutazione) =	€. 2.750,00	L. 5.324.743
Somma rivalutata al 75% (equo canone non abitativo) =	€. 2.750,00	L. 5.324.743 (+0%)
Interessi su capitale =	€. 49,73	L. 96.283
Capitale + interessi maturati =	€. 2.799,73	L. 5.421.026 (+1,8082%)

Tassi e giorni:

DAL	AL	TASSO	GIORNI
21-04-2011	31-12-2011	1,5000%	255
01-01-2012	20-04-2012	2,5000%	111

Registrato il 21/02/12 n. [illegible]
Esatti € 171,72
(Euro Centosettantuno/72)
Pagamento Eseguito Dx
Ortolano Antonino
Il Capo Tenente
Fto Dr Cettina Anna Cecilia
S. Teresa di Riva 06/03/12

IL CANCELLIERE
Santo Gaeta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANTA TERESA DI RIVA - MESSINA
E' copia conforme all'originale
che si rilascia a richiesta di
Avv. Carmelo Starrantino
S. Teresa di Riva, li 19 MAR. 2012

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - SANTA TERESA DI RIVA - MESSINA

IL CANCELLIERE
Santo Gaeta

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia rilasciata in forma esecutiva a richiesta dell'Avv Carmelo Starrantino

S. Teresa di Riva, 19 MAR. 2012

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
S. TERESA DI RIVA - MESSINA
Diritto di copia di € 12,42
riscosso e apposto sull'originale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - SANTA TERESA DI RIVA - MESSINA

IL CANCELLIERE
Santo Gaeta

IL CANCELLIERE